

A tutti i clienti  
Loro sedi

Informativa interna 03/2011

## Autotrasportatore c/terzi: indicazione costo del carburante

Gentile cliente,

Con l'entrata in vigore D.L. 112/2008 art. 863 bis., disposizioni in materia di tutela di sicurezza stradale e delle regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi sono state introdotte importanti disposizioni che di seguito analizziamo; si ritiene opportuno portare a conoscenza dei soggetti interessati le **sanzioni** in caso di mancata indicazione in fattura del costo del carburante.

### Premessa

Il legislatore ha disposto al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato **dell'autotrasporto di merci per conto terzi**, che la **mancata indicazione del costo del carburante in fattura** per l'autotrasportatore e per il committente comporta la perdita, per un anno, di importanti benefici fiscali, finanziari e previdenziali di qualsiasi tipo nonché l'esclusione fino a sei mesi da procedure di affidamento pubblico di forniture di beni e servizi.

### Ambito oggettivo – soggettivo

Per i **contratti stipulati in forma scritta**, quando oggetto del contratto è una prestazione di trasporto per conto terzi, le **fatture devono indicare quella parte di corrispettivo relativo al costo del carburante** che è stato necessario a finalizzare la prestazioni tra i soggetti, e più precisamente, tra autotrasportatore e committente.

Nel contratto **non in forma scritta, invece, c'è l'obbligo in fattura:**

- a) sia di determinazione del corrispettivo minimo del trasporto sulla base del costo del carburante;**
- b) sia di evidenziare la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante.**

### Costo medio del carburante

Per riuscire ad ottenere l'importo da indicare in fattura è necessario determinare il costo medio del carburante che tenga conto delle **diverse tipologie di veicoli** e che tenga, altresì, conto delle rilevazioni del costo medio. Tale costo è, infatti, determinato mensilmente con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, da parte dell'Osservatorio sulle Attività di autotrasporto e tiene conto di un'indagine a campione e delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico. **L'osservatorio determina il 15 giugno e il 15 dicembre** di ogni anno, la quota di incidenza, espressa in percentuale, dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto rappresentati dai costi del carburante, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, sul totale dei costi.

Poiché come ampiamente risaputo **l'Osservatorio sulle Attività di Autotrasporto non è ancora operativo**, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di **intesa con le associazioni dei vettori e dei committenti**, grazie anche ai dati disponibili, **pubblica sul proprio sito internet i valori medi mensili dei costi chilometrici imputabili al costo del carburante**, distinti per tipologia di veicolo. (<http://www.mit.gov.it>)

### Indicazione corrispettivo inferiore

Nel caso in cui la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa dalla quota relativa al costo del carburante, risulti indicata in un importo inferiore a quello previsto, il vettore stesso può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto.

### Inadempienza del committente

Se il committente non **provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi**, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, **domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente**, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile.

Per effettuare l'ingiunzione occorre produrre:

- *la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;*
- *la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto;*
- *la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto;*
- *la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato;*
- *i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto.*

### **Il ruolo del giudice competente**

Il giudice verifica la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell' articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione e fissa il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.

### **Termine pagamento delle fatture**

Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a **trenna giorni**, decorrenti **dalla data di emissione della fattura** da parte del creditore, **che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese** in cui si sono **svolte le relative prestazioni** di trasporto.

E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che **non sia basata su accordi volontari di settore**, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, e organizzazioni associative dei committenti. Il **vettore applica gli interessi di mora** in caso di mancato pagamento della fattura entro il termine di sessanta giorni .

### **Sanzioni**

Con riferimento alle prestazioni di trasporto effettuate sulla base **sia di contratti scritti, che di contratti verbali**, qualora il **pagamento del corrispettivo avvenga oltre il trentesimo giorno** dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, **al committente/debitore** si applicano le seguenti sanzioni:

- a) **esclusione fino a sei mesi** dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;
- b) **esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali** di ogni tipo, previsti dalla legge.

Con riferimento invece alle prestazioni di trasporto effettuate sulla base di **contratti NON scritti**, la norma stabilisce che, qualora:

1. la fattura emessa dal vettore non evidenzia la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
2. la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diverso dalla "quota" carburante, non corrisponde alla quota determinata sulla base dei parametri dell'Osservatorio sulle attività di trasporto;
3. la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diverso dalla "quota" carburante, risulti indicato in misura inferiore rispetto alla quota determinata sulla base dei parametri dell'Osservatorio sulle attività di trasporto;
4. il committente non provveda al pagamento della differenza tra quanto dovuto sulla base delle regole in commento e quanto eventualmente esposto in fattura entro i quindici giorni successivi, dalla richiesta del vettore;

si renderanno applicabili le seguenti sanzioni:

- a) **esclusione fino a sei mesi** dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;
- b) **esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali** di ogni tipo, previsti dalla legge.

Le suddette sanzioni **non si rendono applicabili** "nel caso in cui le parti abbiano **stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico**".

Per comprendere l'operatività delle disposizioni in esame, si veda il seguente esempio:

Contratto verbale pattuito per un **corrispettivo di 390,00 euro**, relativo ad un trasporto della percorrenza di **250 km** effettuato in **Novembre**, utilizzando un veicolo di massa complessiva pari a **26 tonnellate**.

<b>Costo medio del carburante per km di percorrenza</b> (desunto dalla tabella fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa al mese di Ottobre 2010)		<b>0,357</b>
<b>Quota % dei costi di carburante sul corrispettivo totale</b> (desunta dalla tabella fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa al mese di Ottobre 2010)		<b>21,4%</b>
<b>QUOTA COSTO CARBURANTE DA INDICARE IN FATTURA</b>	$(250 \text{ km} \times 0,357) =$	<b>€ 89,25</b>
<b>QUOTA DI COSTO MINIMO DIVERSA DAL CARBURANTE</b> (si veda la seguente proporzione)	$89,25 : 21,4 = x : 78,60 \quad x = \frac{89,25 \times 78,60}{21,4}$	<b>€ 327,81</b>
<b>quota di costo minimo diversa dal carburante pattuita nel contratto verbale</b> $(390,00 - 89,25) =$		<b>€ 300,75</b>
<b>quota di costo minimo diversa dal carburante calcolata in base ai parametri indicati dal Ministero dei Trasporti</b>		<b>€ 327,81</b>
<b>Differenza spettante al vettore</b> (il corrispettivo pattuito è risultato inferiore a quello minimo stabilito a garanzia del settore) $(327,81 - 300,75) =$		<b>€ 27,06</b>

Nell'esempio **il vettore potrà chiedere al proprio committente il pagamento della differenza** tra il corrispettivo, relativo a costi diversi dal carburante, pattuito nel contratto verbale ed il medesimo corrispettivo determinato sulla base dei parametri stabiliti dal Ministero dei Trasporti. La facoltà concessa al vettore non potrà più essere fatta valere trascorsi 5 anni dall'ultimazione della prestazione di trasporto.

Sul nostro sito [www.studiociscato.com](http://www.studiociscato.com) troverete nella sezione NEWS la circolare e il collegamento al sito del ministero infrastrutture e trasporti per le "pubblicazioni" mensili

A Vs. disposizione per eventuali chiarimenti.

Claudio Ciscato